

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE E VISITE DIDATTICHE

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO MASCI”

CHIETI

CRITERI VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, SCAMBI DI CLASSE, STAGE LINGUISTICI

1. I Consigli di classe e i Dipartimenti Disciplinari possono programmare attività didattiche integrative quali:
 - a. uscite didattiche o visite guidate in riferimento a: complessi aziendali, enti pubblici, mostre, musei, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, rappresentazioni teatrali (anche in lingua non italiana), conferenze, eventi sportivi;
 - b. viaggi di istruzione;
 - c. stage linguistici all'estero;
 - d. scambi culturali;
 - e. partecipazione a progetti nazionali o internazionali.
2. Tali attività devono rispondere alle finalità educative della normale attività didattica scolastica sul piano della formazione culturale, umana degli alunni e dell'integrazione e approfondimento di specifici ambiti disciplinari. Per tale motivo, i singoli Consigli di classe possono inserire nelle loro programmazioni di inizio anno scolastico specifici progetti relativi a tali attività. Tali progetti devono indicare: gli obiettivi didattici e formativi e gli eventuali strumenti di verifica del loro raggiungimento. I progetti devono anche prevedere i tempi di svolgimento e le modalità didattiche di preparazione della classe all'attività programmata. Di norma, la progettazione deve avvenire entro il mese di novembre.
3. Considerato il “normale” complessivo tempo didattico dell'anno scolastico, al netto di assemblee di classe, di Istituto, delle varie iniziative tradizionalmente svolte (ad es. conferenze, etc.) alle suddette attività sono destinati i seguenti tempi:
 - a. classi prime e seconde: uscite didattiche e/o visite guidate da effettuarsi in un'unica giornata, non sono quindi previsti pernottamenti.
 - b. classi terze: uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia; stage in Italia o all'estero. I viaggi di istruzione non possono prevedere più di due pernottamenti.
 - c. classi quarte: uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia; stage in Italia o all'estero. I viaggi di istruzione non possono prevedere più di tre pernottamenti.
 - d. classi quinte: uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia o all'estero. I viaggi di istruzione non possono prevedere più di 5 pernottamenti.
NB: per le classi dell'indirizzo Cambridge del primo e secondo biennio è previsto inoltre lo stage linguistico, di norma della durata di una settimana.

Si specifica che:

 - gli alunni non partecipanti hanno il dovere di frequentare le lezioni e il diritto di adeguata prestazione didattica;
 - i viaggi di istruzione possono prevedere la presenza contemporanea di classi parallele.
4. Per le visite guidate, si specifica che esse devono svolgersi entro una sola giornata; le uscite didattiche devono invece concludersi non oltre il normale termine dell'orario delle lezioni.
5. Qualora sopravvenisse urgente esigenza culturale e didattica durante l'anno scolastico, il Collegio dà facoltà al Dirigente Scolastico di consentire visite guidate non originariamente inserite nella programmazione del Consiglio di classe; in tal caso sarà necessario impegno formale del Consiglio di classe, nella sua maggioranza, a recepire tale attività nel documento di programmazione.

6. Per quanto concerne gli scambi culturali e gli stage, di norma, si svolgono per la durata di una settimana. Le classi impegnate in tale attività possono partecipare a viaggi di istruzione.
7. Per evidenti motivazioni di salvaguardia della prestazione didattica in tutte le classi di attribuzione, i docenti parteciperanno alle suddette attività su base volontaria.
8. In base alle disponibilità raccolte, i docenti accompagnatori verranno individuati di preferenza tra coloro che fanno parte del Consiglio della classe o delle classi interessate all'attività integrativa. In caso di necessità il Collegio dà facoltà al Dirigente o alla Commissione Viaggi di indicare autonomamente - anche al di fuori dei Consigli di classe interessati - gli accompagnatori. In caso di necessità il Dirigente Scolastico potrà accompagnare le classi in viaggio oppure incaricare come accompagnatore anche il personale ATA che si sia reso disponibile, nella misura di non più di uno per ogni attività.
9. L'autorizzazione allo svolgimento delle suddette attività verrà data dal Collegio docenti in presenza delle deliberazioni del Consiglio di classe, del rispetto dei criteri organizzativi deliberati dal Consiglio di Istituto, del consenso scritto di chi esercita la patria potestà per gli alunni minorenni, di formale atto di conoscenza da parte dei genitori degli alunni maggiorenni. Agli alunni e ai loro genitori dovrà essere fornito programma dettagliato delle attività. Il programma non potrà essere modificato se non per cause di forza maggiore. L'autorizzazione allo svolgimento di attività che comportino oneri finanziari per l'Istituto è di competenza del Consiglio d'Istituto.
10. Nel rispetto del D.M. 44/2001, l'attività negoziale è di competenza del Dirigente, il quale può avvalersi di una "Commissione viaggi". Nel caso di istituzione di una "Commissione viaggi", i componenti di questa verranno individuati secondo le modalità consuete dell'Istituto.
11. Per i viaggi di istruzione, il numero minimo di partecipanti è di 2/3 (arrotondabile per difetto) della classe. In casi estremi per contenere l'aumento dei prezzi potranno partecipare classi con un numero inferiore ai 2/3. Nel caso di partecipazione di più classi, non è possibile il calcolo compensativo fra le classi.
12. Per gli stage e gli scambi culturali non è previsto un numero minimo di partecipanti per classe o gruppo.
13. I docenti accompagnatori per i viaggi di istruzione, le visite guidate, gli stage e gli scambi culturali saranno in ragione di uno per quindici alunni. Nel caso di alunni eccedenti (anche per una sola unità) il numero quindici o suoi multipli, dovrà esserci un docente accompagnatore in più. Nella delibera progettuale, ogni Consiglio di classe dovrà indicare un docente di riserva. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, preferibilmente ma non obbligatoriamente un docente di sostegno, nonché di predisporre ogni altra misura ritenuta idonea. Il Dirigente nominerà un docente capogruppo, il quale dovrà al ritorno relazionare su eventuali fatti notevoli accaduti.
14. **I docenti accompagnatori debbono appartenere ai Consigli delle classi interessate e sono gli stessi coinvolti nei progetti; eccezionalmente possono appartenere ad un'altra classe dell'istituto.**
15. Nel caso di uscite didattiche, i docenti accompagnatori potranno essere in ragione di uno per classe nel caso in cui l'attività non ecceda l'orario delle lezioni e siano impegnate più classi. Nel caso contrario, vale quanto previsto dall'art. 15.
16. Durante le attività in oggetto gli alunni saranno soggetti a quanto previsto dal Regolamento di Disciplina. Gli alunni risponderanno personalmente dei danni causati.
17. Gli alunni dovranno versare metà della quota di partecipazione insieme alla consegna dell'autorizzazione alla partecipazione e la rimanente quota almeno 10 giorni prima della partenza. In caso di mancata partecipazione, l'Istituto provvede alla restituzione della somma versata solo nel caso in cui questo non comporti oneri per l'Istituto e/o per gli altri alunni partecipanti.

18. Tutte le attività non potranno svolgersi durante l'ultimo mese di attività didattica, salvo deroga concessa dal Consiglio di Istituto in relazione a particolari progetti.
19. Le gratuità eventualmente offerte dalle agenzie di viaggio saranno utilizzate per coprire le spese di partecipazione dei docenti accompagnatori e, in caso di risorse eccedenti, per diminuire la quota di partecipazione degli alunni.



REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Premesso che:

- un viaggio di istruzione rappresenta un'occasione di crescita cognitiva e di maturazione personale,
- un viaggio di istruzione, in quanto parte integrante della programmazione didattica educativa del Consiglio di Classe, è attività didattica a tutti gli effetti, con tutto ciò che ne deriva in termini di diritti e di doveri,
- gli studenti che partecipano ad attività didattiche organizzate dal Liceo ne rappresentano l'immagine e il buon nome, in ogni luogo e in ogni momento,

nella consapevolezza e nel prendere atto che:

- che il viaggio di istruzione non è una gita, bensì una partecipazione ad attività didattica esterna, nella quale viene messa in risalto anche l'immagine dell'Istituto Scolastico cui si appartiene e pertanto per l'intera durata del viaggio è necessario mantenere un comportamento corretto ed educato, osservando scrupolosamente le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi occasione anche involontaria di incidenti e nel contempo riverberare riflessi negativi sul prestigio dell'Istituto Scolastico,
- la commissione di atti pericolosi, nocivi e autolesivi posti in essere dallo studente minore comporta conseguenze personali di carattere penale e disciplinare e nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale la responsabilità prevista dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;
- nei casi più gravi, può essere previsto o il rimpatrio immediato dello studente responsabile o, addirittura, l'interruzione del viaggio con rientro immediato di tutto il gruppo dei partecipanti, con onere finanziario, ovviamente, a carico degli studenti responsabili o degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- tutti i partecipanti al viaggio di istruzione devono tenere presente che il rispetto per le persone, le cose, le abitudini dell'ambiente in cui ci si recherà oltre a essere un dovere giuridico è, altresì, indice di civiltà;

viene sottoscritta la presente assunzione di responsabilità contenente le **“Regole di comportamento da osservare durante il viaggio di istruzione”**.

A tal fine:

- l'esercente la responsabilità genitoriale deve fornire al Docente Coordinatore del viaggio un recapito ove possa essere reperito per accadimenti improrogabili e urgenti che abbiano attinto il figlio minore;
- è fatto obbligo per lo studente di osservare rigorosamente le disposizioni dettate dal Docente Coordinatore e dai Docenti Accompagnatori;

- è fatto obbligo di mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (personale dell'albergo, autisti, guide, etc....) un atteggiamento corretto e rispettoso delle mansioni che costoro compiono;
- è fatto divieto assoluto di portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e, ovviamente, farne uso;
- è fatto obbligo, all'arrivo in albergo, accertarsi che nella camera assegnata le suppellettili e i sanitari siano integri e idonei ed in caso che si presentino con segni di grave deterioramento o addirittura rotti immediatamente informare il Docente Coordinatore;
- è fatto obbligo assoluto di fare attenzione a tutte le informazioni che vengono fornite dalla direzione dell'albergo sulle regole vigenti per il soggiorno, nonché essere attenti a tutti gli avvertimenti su eventuali pericoli esistenti e come evitarli, sulle vie di fuga e il percorso di esodo, sul piano di evacuazione e sui sistemi antincendio;
- è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti accompagnatori (ciò vale anche per gli studenti maggiorenni) e rispettare rigorosamente gli orari e le scansioni previste dal programma di viaggio;
- è fatto divieto assoluto, dopo il rientro in albergo, di uscire nuovamente o spostarsi dalla camera assegnata e porre in essere comportamenti chiassosi o esibizionistici, atti a disturbare il diritto alla quiete degli altri ospiti dell'albergo.

sottoscrizione dello studente partecipante (anche se minore)

.....

sottoscrizione dell'esercente la responsabilità genitoriale (anche per i maggiorenni)

.....

Si riportano le norme previste dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile che riguardano la responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale:

Art. 2047 – Danno cagionato dall'incapace

“ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”

Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori dei precettori e dei maestri

“ il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante ...”